



IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, che ha istituito l'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 novembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 2015, reg.ne - prev. n. 2964, con il quale è stato determinato l'organico dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015, n. 243, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 2015, reg.ne - prev. n. 3151, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 125 del 2014, l'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo è pienamente operativa dal 1° gennaio 2016;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al menzionato regolamento di organizzazione, per rendere la struttura organizzativa dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo più rispondente alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di piena operatività;

Su proposta del direttore dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il parere favorevole del Vice Ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale n. 113 del 2015

DECRETA

1. Sono approvate le unite modifiche al regolamento di organizzazione dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015.
2. Il presente decreto e il succitato regolamento di organizzazione come novellato dal presente decreto sono pubblicati nei siti istituzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agazia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
3. Del presente decreto è data notizia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

29 APR. 2016

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 1618

25 MAG 2016

IL MINISTRO

IL MAGISTRATO

1. Al regolamento di organizzazione dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

- 1) al comma 1 è sostituito dal seguente: *“Gli uffici in Italia si articolano in due uffici di livello dirigenziale generale, denominati vicedirezioni, e in tredici uffici di livello dirigenziale non generale. Gli uffici sono collocati presso la sede centrale di Roma, ad eccezione dell'ufficio VI, collocato a Firenze nei locali demaniali già di pertinenza del soppresso Istituto agronomico per l'Oltremare.”*;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“La Vicedirezione giuridico amministrativa si articola nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti appartenenti al profilo giuridico-amministrativo di cui all'articolo 10, comma 1 dello statuto:*
 - a) ufficio IX: affari legali e contenzioso;*
 - b) ufficio X: risorse finanziarie, bilancio e contabilità;*
 - c) ufficio XI: risorse umane;*
 - d) ufficio XII: gare, contratti e risorse informatiche;*
 - e) ufficio XIII: risorse strumentali.”*

b) all'articolo 10:

- 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *“1-bis. Il direttore è autorizzato, in fase di prima attuazione e comunque entro il 31 dicembre 2016, a conferire fino a 6 incarichi di livello dirigenziale non generale, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti dotati di idonea professionalità, provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.”*